

DELIBERA N.264/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO N°2751/ZD AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
5 STELLE S.A.S. DI RUAN ZHENYONG, LIU LEXIN & C. PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 9, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87
CONVERTITO CON LA LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018
(CONT. 05/20/DCA PROC. N°2751/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e, in particolare, l'art. 16;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi);

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 490/18/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 4 del citato decreto n. 87 del 2018 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, a norma del quale “*i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione Editoria – 2^a Sezione ha trasmesso a questa Autorità, con nota acquisita al prot. n. 0521524 del 03 dicembre 2019, la relazione informativa e la segnalazione della Guardia di Finanza, Tenenza Salò, Squadra Operativa Volante in ordine alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96 da parte di 5 Stelle S.a.s. di Ruan Zhenyong, Liu Lexin & C..

In particolare, dalla documentazione versata in atti è risultato che *“in pubblica via” e “presso i locali dell’esercizio ad insegna MONDO-GIOCO [...] si constatava la presenza all’interno del punto gioco controllato, in particolare sul banco-bar della sala slot, di numerosissimi flyers pubblicitari”* pubblicizzanti *“l’inaugurazione di un punto gioco denominato MONDOGIOCO – SALA SLOT VLT – MANERBA DEL GARDA (BS) VIA DIAZ, 2/C e recante VIENI A CONOSCERMI – INAUGURAZIONE CON RICCO BUFFET 7 OTTOBRE 2019 – ORARI DI APERTURA TUTTI I GIORNI ORE 09:00 – 03:00”*.

Successivamente, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha accertato e contestato, in data 24 gennaio 2020 e notificato, in data 28 gennaio 2020, - CONT. 05/20/DCA PROC. N°2751/ZD - alla società 5 Stelle S.a.s. di Ruan Zhenyong, Liu Lexin & C con sede legale in Tavernerio (CO), via Aldo Moro, snc la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma ,1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

In particolare, per le modalità di confezionamento, per il testo sopra riportato, caratterizzato, tra l’altro, da un esplicito invito a recarsi presso una determinata sala giochi, per gli elementi grafici utilizzati, nonché per il contesto di diffusione il volantino in esame ha configurato una vera e propria comunicazione avente contenuto promozionale idonea a indurre il destinatario della stessa ad acquistare prodotti o servizi attinenti al gioco con vincita in denaro.

In conclusione, il predetto volantino ha integrato gli estremi di una comunicazione commerciale relativa a offerte di gioco con vincita in denaro attraverso la promozione di una specifica sala giochi.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

La società 5 Stelle S.a.s. di Ruan Zhenyong, Liu Lexin & C. , con nota acquisita al prot. n. 0119484 del 17 marzo 2020, ha trasmesso, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, a questa Autorità la quietanza di pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 16.666,66, eseguito in data 10 marzo 2020, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, così come indicato nell’atto di contestazione sopra menzionato.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta, come sopra riportato, integra adempimento dell’obbligazione sanzionatoria e come tale ha efficacia estintiva *ispo iure* del procedimento sanzionatorio.

Alla luce di quanto sopra esposto, dal momento che il valore della comunicazione commerciale oggetto di contestazione è stato determinato nella misura pari a euro 2,150,00 + I.V.A., come da relazione della Guardia di Finanza, Tenenza Salò, Squadra Operativa Volante, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 16, l. 689/81, è stato effettuato nella misura pari a un terzo dell'importo della sanzione da infliggersi quantificata sulla base dell'illecito contestato in applicazione del criterio dell'importo fisso - euro 50.000- irrogabile in via sussidiaria. All'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene, pertanto, di non dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio in epigrafe in considerazione dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ai sensi degli artt. 16, l. 689/81 e 9, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi degli artt. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689 del procedimento sanzionatorio n. 2751/ZD avviato nei confronti della società 5 Stelle S.a.s. di Ruan Zhenyong, Liu Lexin & C. c.f. 03725410132, con sede legale in Tavernerio (CO), via Aldo Moro, snc per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

I termini per l'esecuzione del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dalla proroga intervenuta ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone